

COMUNE DI VISSO (Prov. MC)

SERVIZIO FINANZIARIO

C.I.G: 7654346623

PEC: _____

Spett.le Impresa

OGGETTO:

Lettera d'invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto del servizio di:

REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED IL PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL CENTRO INFANZIA "I PULCINI" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 a basso impatto ambientale.

(art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito, disciplinare di gara e dal capitolato prestazionale.

1. Stazione Appaltante

Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Visso

Indirizzo: L.go G. B. Gaola Antinori 1, 62039 Visso (MC)

Telefono: 0737 95421/95120 Fax: 0737 95422

Profilo di committente : www.comune.visso.mc.it

PEC: comune.visso.mc@legalmail.it email: comune@comune.visso.mc.it

2. Procedura di gara

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..

3. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

3.1. L'appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività	principale/accessoria [indicare eventualmente con P le attività principali e con A quelle accessorie]	CPV
Servizi di ristorazione scolastica	P	55524000-9

3.2. La durata dell'appalto è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge (cfr. art. 4 del Capitolato prestazionale e descrittivo).

OPZIONI E RINNOVI:

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto di appalto per la durata massima di anni 2 (due), ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, a € 48.531,60 (quarantottomilacinquecentotrentuno/60 euro) (cfr. art. 5 della Relazione tecnico-illustrativa). L'Ente committente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
- Alla scadenza, il Comune di Visso, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, a € 15.912,00 (quindicimilanovecentododici/00 euro) (cfr. art. 5 della Relazione tecnica-illustrativa). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli-

3.3. Proroga Tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3.4. L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 48.434,54 (euro quarantottomilaquattrocentotrentaquattro/54), più oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 97,06 (euro novantasette/06) , per un totale di € 48.531,60 (euro quarantottomilacinquecentotrentuno/60).

Il valore stimato dell'appalto è pari ad € 112.975,20 (euro centododicimilanovecentosettantacinque/20), ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 2 (due) anni, oltre che di ricorrere alle opzioni di cui al successivo paragrafo;

3.5. L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

3.6. Il luogo di espletamento del servizio è la scuola di Visso sita in Via G. Jaja

4. Soggetti ammessi alla gara.

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

5. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

- a) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative); all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della legge 381/1991 per le cooperative sociali e loro consorzi.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

- a) **Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente, rilasciata da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza per la presentazione delle offerte. Gli istituti bancari, in base alle informazioni in loro possesso, dovranno dichiarare, tra l'altro, che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'eventuale aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
- b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un fatturato specifico medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) pari a € 24.265,80, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la pre-presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.).

- a) **Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto eseguiti nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), per un importo complessivo non inferiore a € 72.797,40, al netto degli oneri fiscali.**

La stessa deve essere fornita attraverso la presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, al netto dell'Iva, delle date e dei

destinatari, pubblici o privati (vedi all. XVII, parte II: *Capacità tecnica*, lett. a), punto II) del Codice).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, in via transitoria, i certificati indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCpass aggiornate al 30 agosto 2017);
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

- b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riferimento alle specifiche tecniche di cui all'art. 16 del Capitolato prestazionale e descrittivo, con cui il concorrente si impegna ad utilizzare derrate alimentari e bevande rispondenti alle caratteristiche indicate nelle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica – 2010.

Il concorrente è tenuto a fornire **nell'offerta tecnica, a pena esclusione, la lista completa dei prodotti alimentari che lo stesso si impegna ad utilizzare nello svolgimento del servizio**, presentando per ciascuno la relativa scheda tecnica in lingua italiana, sottoscritta dai produttori o dal medesimo offerente.

- c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riferimento alle specifiche tecniche di cui all'art. 26 del Capitolato prestazionale e descrittivo, con cui il concorrente si impegna ad utilizzare imballi conformi al DM 25.07.2011.

Il concorrente è tenuto a fornire **nell'offerta tecnica, a pena esclusione, la lista completa degli imballi che lo stesso si impegna ad utilizzare nello svolgimento del servizio**, sottoscritta dai produttori o dal medesimo offerente. Il concorrente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche richiamate al punto 5.3.6 del DM 25.07.2011 è conforme. In relazione al contenuto di riciclato si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 o alla UNI EN ISO 14024.

- d) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riferimento alle specifiche tecniche di cui all'art. 38 del Capitolato prestazionale e descrittivo, con cui il concorrente si impegna ad utilizzare prodotti detergenti conformi al DM 25.07.2011. Tali prodotti devono rispettare i requisiti previsti dal Reg. CE 648/2004 e DPR 06 febbraio 2009 n. 21 e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al DPR 6 ottobre 1998 n. 32 sui presidi medico-chirurgici.

Il concorrente è tenuto a fornire **nell'offerta tecnica, a pena esclusione, la lista completa**

dei detergenti che lo stesso si impegna ad utilizzare nello svolgimento del servizio, sottoscritta dai produttori o dal medesimo offerente. Il concorrente deve dichiarare, conformemente a quanto previsto al punto 5.3.5 del DM 25.07.2011, nome commerciale e marca di tali prodotti, presentando per ciascuno la relativa scheda tecnica in lingua italiana. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta Ecolabel; per i prodotti non in possesso dell'etichettatura Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa.

- e) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riferimento alle specifiche tecniche di cui all'art. 40-bis del Capitolato prestazionale e descrittivo, con cui il concorrente si impegna ad utilizzare prodotti in carta - riconducibili al gruppo di prodotti "tessuto-carta", che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici - conformi al DM 25.07.2011.

Il concorrente è tenuto a fornire **nell'offerta tecnica, a pena esclusione, la lista completa dei prodotti in carta-tessuto che lo stesso si impegna ad utilizzare nello svolgimento del servizio**, sottoscritta dai produttori o dal medesimo offerente. Il concorrente deve dichiarare, conformemente a quanto previsto al punto 5.3.2 del DM 25.07.2011, nome commerciale e marca di tali prodotti, presentando per ciascuno la relativa scheda tecnica in lingua italiana. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta EU Ecolabel 2009/568 CE; per i prodotti non in possesso dell'etichettatura Ecolabel EU Ecolabel 2009/568 CE, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa, mediante documentazione tecnica del fabbricante o relazione di prova di un organismo riconosciuto.

5.3.1. BIS REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 100, comma 1 e 2 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno a dotarsi di un centro di cottura alternativo da utilizzare nel caso di situazioni di temporanea inagibilità del centro di preparazione pasti di proprietà comunale, secondo la previsione dell'art. 3 del Capitolato prestazionale e descrittivo.

2. Ai sensi dell'art. 100, comma 1 e 2 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno ad effettuare per proprio conto il servizio di Autocontrollo di qualità secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari, mediante redazione di un Manuale di Autocontrollo personalizzato per la specifica realtà della scuola del Comune di Visso, secondo quanto disposto all'art. 43 del Capitolato prestazionale e descrittivo.

- 5.4.** I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice) i requisiti generali e i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

I requisiti economico-finanziari devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e posseduti dall'impresa mandataria in misura maggioritaria.

Le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o consorzio.

I requisiti tecnico-professionali devono essere soddisfatti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

6. Condizioni di partecipazione

6.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

6.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;

6.3. Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

6.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;

7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

8. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

8.1. La documentazione di gara allegata alla lettera d'invito, composta come segue:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione tecnica-illustrativa;
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- DUVRI (informativa sui rischi aziendali, documento redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

- Schema di contratto.

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

è stata trasmessa congiuntamente alla lettera d'invito agli operatori economici invitati.

Tuttavia, sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso l'ufficio Amministrativo / Contabile Sig.ra Remigi Valentina nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 previo appuntamento telefonico al numero 0737 95421/95120 interno 5

8.2. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrazione la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che intende concorrere.

9. Chiarimenti

9.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui al successivo art. 19 almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

9.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall'art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

9.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno spedite in forma anonima tramite PEC a tutti gli operatori economici invitati.

10. Avvalimento dei requisiti

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.

11. Subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si ricorda, in particolare, che:

1. il subappalto è ammesso nei limiti del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto (intendendosi per importo complessivo l'importo contrattuale), ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice;

2. l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; in caso contrario il subappalto non sarà autorizzato (art. 105, comma 4 lett. a) del Codice);

3. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;

4. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice;

5. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

12. Comunicazioni

- 12.1.** Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo comune@comune.visso.mc.it di posta elettronica ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 12.2.** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 12.3.** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

13. Cauzione

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria rilasciata a favore del Comune di Visso (ex art. 93 del Codice) pari ad **€ 970,63** corrispondente al 2% (duepercento) dell'importo complessivo dell'appalto.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Quindi, laddove non inserita tra le disposizioni della stessa fideiussione ovvero nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato, dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, con le modalità appresso definite:

1. il versamento in contanti è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta non eccede il limite di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in € 3.000,00 (euro tremila/00);
2. mediante deposito a mezzo assegno circolare oppure bonifico bancario o postale da effettuarsi presso **la Tesoreria provinciale a favore del Comune di Visso**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta **"A – Documentazione amministrativa"**;

3. mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito **presso la Tesoreria provinciale** o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del **Comune di Visso**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta **“A – Documentazione amministrativa”**;
4. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i.), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al **Comune di Visso** con la seguente causale *“SUA p/c Comune di Visso: garanzia provvisoria appalto servizi di servizio di refezione scolastica per gli alunni ed il personale della scuola dell'infanzia e del centro infanzia “I Pulcini” per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, a basso impatto ambientale ai sensi del DM 25.07.2011”*

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Premesso che la garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore del Comune di Visso, non è causa di esclusione il fatto che la cauzione sia rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Macerata (vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.08.2013, n. 4162). L'eventuale irregolarità potrà essere sanata mediante ricorso al regime dettato in materia di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice) del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Alla luce del parere ANAC n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione “ab externo” attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

Riduzioni

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del **50 per cento**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del **20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 per cento** per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate, esecutrici e non (cfr. parere prec. ANAC n. 227 del 01.03.2017).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice (altre certificazioni di conformità diverse dalla certificazione di qualità - es. EMAS, Ecolabel, etc., rating di legalità e di impresa, attestazione al modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 230/2001, etc.) si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Svincolo

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sottoscrizione per i concorrenti in forma associata

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si specifica quanto appresso:

- in caso RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **già costituiti**, la garanzia deve essere intestata all'impresa capogruppo (mandataria) o al GEIE o al consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del contratto di rete, del gruppo o del consorzio;
- in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la garanzia deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutti le imprese raggruppande o che intendono costituire il gruppo o consorziande e da queste sottoscritta;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo;

Qualora si riferisca ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia deve risultare intestata al consorzio medesimo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. Criterio di aggiudicazione.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

14.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Alimenti biologici	<i>L'attribuzione del punteggio da parte della Commissione avverrà in relazione alle seguenti percentuali di utilizzo di alimenti biologici superiori a quelle previste dall'art. 15bis del presente capitolato:</i> - <i>per i prodotti di cui all'art. 15-bis, comma 2, lettera a):</i> da 71% a 80%: punti 5 da 81 a 90%: punti 7 da 91% a 100%: punti 10 - <i>per i prodotti lattiero-caseari (escluso lo yogurt) di cui all'art. 15-bis, comma 2, lettera c):</i> da 31% a 50%: punti 5 da 51% a 75%: punti 7 da 76% a 100%: punti 10 - <i>per la carne di cui all'art. 15-bis, comma 2, lettera c) e lettera d):</i> da 31% a 50%: punti 5 da 51% a 75%: punti 7 da 76% a 100%: punti 10 - <i>per il pesce di cui all'art. 15-bis, comma 2, lettera c) e lettera e):</i> da 31% a 50%: punti 5 da 51% a 75%: punti 7 da 76% a 100%: punti 10	40	
B	Filiera corta	<i>Utilizzo di alimenti, ulteriori a quelli previsti dall'art. 15-bis del presente capitolato, prodotti in un'area vicina al luogo di somministrazione del servizio al fine di ridurre l'impatto ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra. L'area di produzione è considerata vicina se si trova in un raggio massimo di 150 km terrestri (D.M. Mipaaf del 18 dicembre 2017). Verrà riconosciuto un punteggio pari a 2,5 punti per ogni ulteriore prodotto indicato, fino ad un massimo di 10 punti.</i>	10	
C	Prodotti DOP e DOCG	<i>Utilizzo di prodotti DOP e DOCG ulteriori a quelli previsti dall'art. 15-bis del presente capitolato. Verrà riconosciuto un punteggio pari a 3 punti per ogni ulteriore prodotto indicato, fino a un massimo di 9 punti.</i>	9	
D	Alimenti esotici	<i>Utilizzo di prodotti esotici (quali ad esempio banane, cacao, caffè, zucchero, ananas) provenienti da produzioni estere biologiche con garanzia del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta Europea dei criteri del commercio equo solidale, elaborato ed approvato da World Fair Trade Organization. Verrà riconosciuto un punteggio pari a 3 punti per ogni prodotto indicato, fino a un massimo di 6 punti.</i>	6	

E	Riciclo alimenti	<i>Impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (D.M. Mipaaf del 18 dicembre 2017- Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti del 18 aprile 2018). Per l'attribuzione del punteggio la ditta dovrà fornire una dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesti la destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. Punteggio massimo attribuibile: 5 punti.</i> <i>La comprova della sopra menzionata dichiarazione è fornita dal destinatario della proposta di aggiudicazione su richiesta del RUP, mediante presentazione del contratto sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con il quale si attesti tale impegno.</i>		5
	Totale		65	5

14.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

a) Per i criteri quantitativi. A ciascuno degli elementi quantitativi, cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, indicati ai punti **A, B, C e D**, si rinvia alla metodologia di calcolo di cui alla summenzionata tabella.

b) Per i criteri tabellari. Quanto all'elemento cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, indicato al punto **E**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Infine si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli criteri) per individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente.

14.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica presentata mediante formulazione di uno specifico RIBASSO sull'importo a base d'asta, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

Il coefficiente verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al singolo criterio.

14.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi sopra indicati mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore in base alla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi quantitativi e tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

15. Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e Data di apertura delle offerte:

15.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 22.10.2018

15.2. indirizzo: Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Aggiudicatrice sito in Loc. Palombare, C.A.P. 62039 Città Visso Provincia MC

15.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

15.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 23.10.2018 alle ore 15:00 presso l'ufficio Amministrativo/Contabile del Comune di Visso in loc. Palombare;

16. Offerte anormalmente basse.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse (cfr. Linee Guida ANAC n. 3/2016, par. 5.3).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

La Dall'Area Contabile/Amm.va, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

Con riferimento precipuo alla verifica del costo del personale, appare utile precisare sin d'ora che mentre sono ammessi giustificativi all'offerta anormalmente bassa che non rispetti il costo medio indicato nelle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, verranno direttamente escluse le offerte che non rispettino i minimi salariali retributivi indicati nelle summenzionate tabelle, ai sensi del coordinato disposto di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) e all'art. 97, comma 6 del Codice.

17. Soccorso Istruttorio:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (cioè le **mere irregolarità formali**, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 83, comma 9 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

18. Lotti Funzionali:

- 18.1.** Si da atto che Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti tenuto conto della effettiva strutturazione unitaria del servizio per la fornita dei pasti, che saranno preparati in un unico centro di cottura e distribuiti nel medesimo plesso scolastico;

19. Altre Informazioni

la presente lettera non prevede l'applicazione della clausola compromissoria;

Visso, 12.10.2018

Il Responsabile del Servizio

Valentina Remigi

DISCIPLINARE DI GARA

1. Termini e modalità di presentazione delle offerte

I plichi contenenti l'offerta, a pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto **15.** della **lettera d'invito**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno dell'espletamento della medesima, al CIG. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

I plichi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- **Busta "A – documentazione amministrativa";**
- **Busta "B – documentazione tecnica";**
- **Busta "C offerta economica"**

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

2. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "**A – Documentazione Amministrativa**" deve contenere i seguenti documenti e dichiarazioni:

2.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000 e s.m.i., redatta in carta libera, con la quale il concorrente rende le dichiarazioni di cui al **MODELLO 1**, quivi allegato come parte integrante e sostanziale (s'invita il concorrente ad utilizzare preferibilmente la relativa modulistica).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza di ammissione e le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte:

- a) dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito dalla mandataria/dal consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate/dal gruppo in nome e per conto di tutte le imprese associate;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorziarsi/ da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;
- d) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice dal legale rappresentante del consorzio medesimo;
- e) in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente che di quella ausiliaria.

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 l'istanza di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (che assume il ruolo di mandataria);
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o in copia conforme.

2.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Dichiarazione sostitutiva tramite DGUE, scaricabile dal sito internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, **dal 18 Aprile 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, pertanto la Stazione Appaltante accetterà soltanto i DGUE presentati su supporto informatico**. L'eventuale produzione in forma cartacea sarà considerata come non valida e sarà sanabile mediante sub-procedimento di soccorso istruttorio. Tale modalità di produzione documentale richiede che il DGUE sia presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m registrato su supporto informatico con firma digitale);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18/07/2016.

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (*indicazione globale per tutti i criteri di selezione sez. □, requisiti di idoneità professionale – sez. A, capacità economica e finanziaria – sez. B, capacità tecniche e professionali – sez. C*) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87 del Codice e delle norme di gestione ambientale, ove richieste – sez. D.

2.2.1. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice (parte III "Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara (compilare **DGUE** per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = soci e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per l'attribuzione del significato da attribuire all'espressione "socio di maggioranza", si veda Consiglio di Stato, Ad. Plen., 06.11.2013, n. 24).

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

2.2.2. La dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
- ii. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- i.i.i. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del Codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

2.2.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), il modello DGUE dovrà essere sottoscritto:

a) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito sia dalla mandataria, sia dalle mandanti/sia dal consorzio, sia dalle imprese consorziate/sia dal GEIE, sia da tutte le imprese associate;

b) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associande/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorzziarsi/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;

c) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) sia dal legale rappresentante del consorzio, sia dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;

d) in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente, che di quella ausiliaria.

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 il modello DGUE con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritto sia dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (che assume il ruolo di mandataria), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 il modello DGUE deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello DGUE deve essere sottoscritto sia dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

3.1. Il concorrente allega:

1. Stampa del "PASSOE" – documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass – di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 157/2016 dell'ANAC. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione d'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice e, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dichiarazione di conformità all'originale ex art. 19 del DPR 445/2000, della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

3. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza per la presentazione delle offerte, i quali attestino che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'eventuale aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

4. In caso di avvalimento: si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 8 ed alla documentazione ivi indicata.

5. In caso di subappalto: si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 9 ed alla documentazione ivi indicata.

3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio resi in copia autentica o mediante dichiarazione di conformità all'originale ex art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i., con indicazione delle imprese consorziate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, resi in copia autentica o mediante dichiarazione di conformità all'originale ex art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i., con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

4. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica, in n. 3 copie cartacee + n. 1 copia su supporto digitale, dei servizi offerti contenente una relazione articolata del progetto gestionale (Offerta Tecnica) di cui ai criteri A – B – C – D – E delle tabelle di cui al successivo paragrafo 18; tale progetto deve essere redatto in forma di relazione, non superiore a n. 20 facciate, esclusi l'indice, eventuali sommari e gli allegati contenenti le schede tecniche delle derrate alimentari, degli imballi, dei detergenti e dei prodotti in carta-tessuto, di cui al successivo punto b), in formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12, per un massimo di 40 righe a facciata; il progetto deve essere articolato in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi e in modo tale che ogni criterio sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato. Ogni facciata del progetto deve essere numerata. Eventuali facciate eccedenti il numero massimo sopra indicato, pur non costituendo causa di esclusione dalla gara, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta presentata.

b) elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del DM 25.07.2011 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” e del DM 18.12.2017 recante “Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche”. L'elenco di cui alla presente lettera b) contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai precedenti paragrafi da 7.3.2 a 7.3.5 della presente *lex specialis*.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione**, per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche richieste, conformemente ai sopracitati DM 25.07.2011 e DM 18.12.2017, nel Capitolato descrittivo e prestazionale.

Per le sottoelencate categorie di prodotti, il concorrente:

1) per ciascun prodotto alimentare e bevanda, di cui alla clausola 7.3.2 del presente disciplinare, fornisce le informazioni richieste all'art. 16 del Capitolato, mediante le relative schede tecniche in lingua italiana;

2) per ciascun imballo, di cui alla clausola 7.3.3 del presente disciplinare, fornisce le informazioni richieste all'art. 26 del Capitolato, mediante descrizione dell'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche richiamate al punto 5.3.6 del DM 25.07.2011 è conforme. In relazione al contenuto di riciclato si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 o alla UNI EN ISO 14024;

3) per ciascun prodotto detergente, di cui alla clausola 7.3.4 del presente disciplinare, fornisce le informazioni richieste all'art. 38 del Capitolato, mediante le relative schede tecniche in lingua italiana, conformemente a quanto previsto al punto 5.3.5 del DM 25.07.2011. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta Ecolabel; per i prodotti non in possesso dell'etichettatura Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa;

4) per ciascun prodotto in carta-tessuto, di cui alla clausola 7.3.5 del presente disciplinare, fornisce le informazioni richieste all'art. 40-bis del Capitolato, mediante le relative schede tecniche in lingua italiana, conformemente a quanto previsto al punto 5.3.2 del DM 25.07.2011. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta EU Ecolabel 2009/568 CE; per i prodotti non in possesso dell'etichettatura Ecolabel EU Ecolabel 2009/568 CE, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa, mediante documentazione tecnica del fabbricante o relazione di prova di un organismo riconosciuto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

L'offerta tecnica non deve recare, **pena l'esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

Accesso alle offerte tecniche: i concorrenti, già in sede di gara, devono indicare quali parti dell'offerta tecnica devono essere motivatamente considerate coperte da privativa industriale, da sottrarre pertanto all'accesso dei concorrenti istanti. In caso contrario, la Stazione appaltante deve ritenersi sin d'ora autorizzata a rilasciare copia di tutti gli elaborati richiesti in sede di accesso.

5. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C - Offerta economica” deve contenere, **a pena di esclusione**, la dichiarazione (**in bollo**) di cui al **MODELLO 2** (s'invita ad utilizzare preferibilmente la relativa modulistica) contenente:

1) Il ribasso percentuale offerto sul prezzo per il singolo pasto, il cui importo posto a base di gara è pari a € 6,63, indicato in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA e/o di altre imposte, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

2) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzati all'interno dei siti dell'azienda (es. corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, DPI, etc.).

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

3) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che il costo della manodopera per il periodo di durata dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice, in complessivi **€ 32.951,48**. Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, desunti dai contratti collettivi di riferimento; cfr. art. 97, comma 6 del Codice: inammissibilità di offerte che non rispettino i predetti minimi salariali retributivi).

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Il ribasso offerto è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà il ribasso più conveniente per l'Amministrazione come previsto dall'art. 72 del R.D. 827/24 e s.m.i..

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo posto a base di gara.

Precisazioni

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla Dall'Area Contabile/Amm.va per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente

trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.

A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Si applicano, per quanto compatibili con il Codice, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD).

6. Procedura di aggiudicazione

6.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

- 6.1.1.** La seduta pubblica si terrà presso la sede, il giorno e l'ora indicati al punto 15 della lettera d'invito e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
- 6.1.2.** Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno e nell'ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 giorno prima della data fissata.
- 6.1.3.** Il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato nella lettera d'invito per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "**A - Documentazione amministrativa**", procede:
 - a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla procedura di gara;
 - c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 6.1.4.** In una o più sedute riservate, la Commissione procederà poi alla valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al punto 14 della lettera d'invito.

6.2. Apertura della busta "C-Offerta economica" e valutazione delle offerte

- 6.2.1.** Nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati, a mezzo PEC con almeno 1 giorno di preavviso alle ditte candidate, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste "C" contenenti l'offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite e dettagliate al punto 14 della lettera d'invito.
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo determinato ai sensi del punto 14 della lettera d'invito.
- 6.2.2.** All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria.
- 6.2.3.** Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente sull'aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti

7. Offerte anormalmente basse.

7.1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall'art. 97 sopra richiamato.

8. Ulteriori disposizioni

8.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

8.2. E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

8.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta;

8.4. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

8.5. l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

8.6. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

8.7. gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

Visso, 12.10.2018

Il Responsabile del Servizio

Valentina Remigi